



**DETERMINAZIONE N. 288/2021**

**Oggetto: Annullamento parziale della Determinazione n. 3 del 04/02/21 limitatamente alle Segnalazioni al Difensore civico per il digitale n. 315, 338, 339, 344, 361, 364 e 368/2020 - prott. n. 16200-16223-16224-16229-16247-16250-16254 del 16.12.2020.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTI** gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) nonché l’articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l’AgID, l’ufficio del difensore civico per il digitale;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la “Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale”, adottato ai sensi dell’articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante “Approvazione del regolamento di organizzazione per l’Agenzia per l’Italia Digitale”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l’ing. Francesco Paorici è stato

nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con decorrenza dal 20 gennaio 2020;

**VISTA** la determinazione n. 188 del 13/04/2020 con cui si è conferito al Dott. Francesco Tortorelli, nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento del Direttore Generale, come previsto all’art.6 del Regolamento di organizzazione, l’assolvimento delle relative funzioni;

**VISTA** la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell’articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l’AgID l’Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l’ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

**VISTO** l’articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove , tra l’altro, si prevede che, *“Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall’articolo 17, comma 1-quater e dall’articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l’AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;

**VISTA** la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all’Agenzia per l’Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall’articolo 17, comma 1-quater del Codice dell’Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

**VISTA** la Determinazione n. 3 del 04/01/21 relativa alle segnalazioni da n.275 a 333 e da n.335 a 383-2020, in base alla quale erano state ritenute fondate le richiamate segnalazioni;

**VISTE** le segnalazioni al Difensore civico per il digitale n. 315, 338, 339, 344, 361, 364 e 368/2020 del 15/12/2020, acquisite in data 16/12/2020 dall’Agenzia per l’Italia digitale con prott. n. 16212-16223-16224-16229-16247-16250-16254, relative alla presunta violazione delle disposizioni riguardanti il d.lgs. 82/2005 s.m.i e la digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare dell’articolo 17, comma 1, del CAD e della relativa circolare 3 del 1/10/2018 adottata dal Ministro della Pubblica Amministrazione in relazione

*alla individuazione del RTD preposto all'ufficio per la transizione al digitale e alla relativa registrazione sull'Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA -www.indicepa.gov.it)". Il cittadino segnala la presunta mancata nomina del responsabile per la transizione al digitale degli enti di seguito riportati:*

- Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali,
- E.P.A.P. - Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale,
- Fondazione Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi,
- Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti,
- Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Veterinari,
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica – ENPAPI,
- Fondazione E.N.P.A.M. - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri;

**ESAMINATO** l'approfondimento istruttorio relativo alle segnalazioni n. 315, 338, 339, 344, 361, 364 e 368/2020 (di cui ai prott. n. 16200, 16223, 16224, 16229, 16247, 16250 e 16254 del 16/12/20), predisposto dall'Ufficio del Difensore per il digitale, dal quale emerge che gli Enti in argomento sono classificati nella categoria "Enti di Previdenza ed Assistenza Sociale in Conto Economico Consolidato privati", per la quale non è prevista la presenza in IPA dell'UTD in quanto trattasi di enti con natura giuridica privata. Pertanto, non rientrando nel novero delle pubbliche amministrazioni così come definite dall'articolo 2, comma 2, lettera a) del C.A.D., tali enti non sono soggetti agli obblighi dell'art. 17 del C.A.D. Per quanto sopra esposto si propone al Difensore per il digitale di procedere all'archiviazione di quanto segnalato nelle richiamate Segnalazioni;

**RITENUTO** che occorra quindi procedere, limitatamente alle richiamate Segnalazioni n. 315, 338, 339, 344, 361, 364 e 368/2020, all'annullamento della richiamata determinazione n. 3 del 04/01/21 che riteneva fondate tali Segnalazioni, in quanto è risultato che per tali Enti non è prevista la presenza in IPA dell'UTD;

**ESAMINATA** l'Archiviazione n. 315, 338, 339, 344, 361, 364 e 368/2020, conseguente all'approvazione da parte del Difensore per il digitale della proposta di archiviazione contenuta nel richiamato approfondimento istruttorio n. 315, 338, 339, 344, 361, 364 e 368/2020, trasmessa al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione e conseguente comunicazione al Segnalante;

#### **DETERMINA**

1) l'annullamento della precedente Determinazione n. 3 del 04/01/21, limitatamente alle

Segnalazioni n. 315, 338, 339, 344, 361, 364 e 368/2020;

2) l'approvazione dell'archiviazione relativa alle Segnalazioni n. 315, 338, 339, 344, 361, 364 e 368/2020, del relativo supplemento istruttorio e della comunicazione di seguito allegati, che formano parte integrante della presente determinazione.

**Supplemento istruttorio Segnalazioni n. 315, 338, 339, 344, 361, 364 e 368/2020**

**Oggetto: Amministrazioni segnalate:**

- Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali
- E.P.A.P. - Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale
- Fondazione Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi
- Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti
- Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Veterinari
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica – ENPAPI
- Fondazione E.N.P.A.M. - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri

**Qualificazione tematica: Altro – Prott. n. 16200-16223-16224-16229-16247-16250-16254 del 16.12.2020.**

Il Segnalante, in relazione ai sopra elencati enti, espone la seguente questione: *“l’ente in oggetto, non risulta avere reso conoscibile l’RTD, eventualmente individuato, in quanto non pubblicato su indicepa”*.

Si premette che il difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell’Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L’Ufficio del Difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l’articolo 17, comma 1-quater del Codice dell’Amministrazione Digitale, modificato dal Decreto Legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017 e dal decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con legge 120/2020. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l’uso delle tecnologie, l’identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell’informazione.

Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell’espletamento dell’attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per

l'erogazione di servizi *on line* (non è un servizio di *help desk*); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Tanto premesso ed entrando nel merito della questione, il Segnalante lamenta la presunta violazione delle disposizioni riguardanti il CAD e la digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare dell'articolo 17, comma 1, del CAD e della relativa Circolare n. 3 del 01/10/2018 adottata dal Ministro della Pubblica Amministrazione; il cittadino segnala la presunta mancata nomina del responsabile per la transizione al digitale.

In istruttoria era stata verificata in iPA l'indisponibilità di dati per l'ufficio per la transizione al digitale (*Figura 1*).

*Figura 1*

The screenshot shows the website [indicepa.gov.it](http://indicepa.gov.it), titled "Indice dei Domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori dei Pubblici Servizi". The page features a search bar with a "Cerca" button and a "Cerca:" input field. Below the search bar, there is a breadcrumb trail: "Home > Risultati Ricerca > Riferimenti dell'Ente > Risultati ricerca Ente". A sidebar on the left lists various menu items: "Riferimenti", "Elenco Domicili digitali", "AOO", "Fatturazione elettronica", "Nodo Smistamento Ordini", "Elenco uffici", "Organigramma", "Servizi", and "Elenco PEC". The main content area shows "Visualizza 10 record/ pagina" and "Non ci sono dati disponibili". At the bottom of the page, there is a footer with the AGID logo, "Dichiarazione di Accessibilità", "Open Data", "Notizie", "FAQ", "Glossario", "Contatti", "Mappa del sito", "Privacy Policy", and "Note Legali". A Creative Commons BY license logo is also visible.

Pertanto, tali Segnalazioni erano state ritenute fondate ed era stato proposto al Difensore civico per il digitale l'adozione di provvedimenti che invitassero gli Enti ad adeguarsi alla normativa vigente in relazione alla registrazione in iPA del Responsabile per la transizione al digitale (sopra citata Determinazione n. 3 del 04/01/21).

In fase di predisposizione degli Inviti relativi alle Segnalazioni richiamate in oggetto, è emersa la necessità di procedere ad un supplemento istruttorio all'esito del quale è stato verificato che gli Enti sono classificati nella categoria "Enti di Previdenza ed Assistenza Sociale in Conto Economico Consolidato privati"; come già chiarito dal competente Servizio di questa

*Agenzia “per questa categoria di Ente non è prevista la presenza in IPA dell'UTD in quanto trattasi di enti con natura giuridica privata. Pertanto, non rientrando nel novero delle pubbliche amministrazioni così come definite dall'articolo 2, comma 2, lettera a) del CAD, tali enti non sono soggetti agli obblighi dell'art. 17 del CAD”.*

*In tal senso si ricorda anche che il Consiglio di Stato con la recentissima sentenza n. 1931/2021 ha accolto l'appello presentato dalla Presidenza del Consiglio e l'Agid e riformato la sentenza del TAR Lazio n. 3025/2020: “Nel merito, osserva la Sezione che le Casse e gli Enti previdenziali, in relazione alle loro funzioni istituzionali che trovano anche una rispondenza nell'art. 38 della Costituzione, pur non rientrando nella definizione di “Pubblica Amministrazione” dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (norma dettata con riferimento alla disciplina del pubblico impiego), sono attratti nella sfera dei soggetti che gestiscono un servizio di rilievo pubblicistico: chiari indici di ciò sono il potere di vigilanza ministeriale ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509 nonché la sottoposizione al controllo della Corte dei conti sulla gestione al fine di assicurarne la legalità e l'efficacia. Pertanto tali soggetti rientrano nell'art. 2 comma 2, lett. b) del CAD”.*

Per quanto rappresentato, le Segnalazioni di cui in oggetto si ritengono infondate e si propone, quindi, al Difensore civico per il digitale di adottare un provvedimento di archiviazione, con annullamento e sostituzione della precedente Determinazione.

29 marzo 2021

Simone Rovelli



# AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

**Oggetto: Comunicazione relativa alle segnalazioni n. 315, 338, 339, 344, 361, 364 e 368/2020**

**- Amministrazioni segnalate:**

- Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali
- E.P.A.P. - Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale
- Fondazione Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi
- Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti
- Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Veterinari
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica – ENPAPI
- Fondazione E.N.P.A.M. - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri

**Qualificazione tematica: Altro – Prott. n. 16200-16223-16224-16229-16247-16250-16254 del 16.12.2020.**

Gent.mo Segnalante, in relazione alle sopra elencate Amministrazioni, si riporta quanto da Lei rappresentato: *“l'ente in oggetto, non risulta avere reso conoscibile l'RTD, eventualmente individuato, in quanto non pubblicato su indicepa”*.

Si ricorda che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.), o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-*quater* del C.A.D. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Inoltre, si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il

malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi *on line* (non è un servizio di *help desk*); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Secondo quanto da Lei evidenziato, si è ravvisata una presunta violazione delle disposizioni di norme riguardanti il C.A.D. e la digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare dell'articolo 17, comma 1, del C.A.D. e della Circolare n. 3 del 01/10/2018 adottata dal Ministro della Pubblica Amministrazione; infatti, si segnala la mancata pubblicazione in iPA dei Responsabili per la Transizione al Digitale.

In istruttoria si è verificato che gli Enti sono classificati nella categoria "Enti di Previdenza ed Assistenza Sociale in Conto Economico Consolidato privati", per la quale non è prevista la presenza in IPA dell'UTD in quanto trattasi di enti con natura giuridica privata. Pertanto, non rientrando nel novero delle pubbliche amministrazioni così come definite dall'articolo 2, comma 2, lettera a) del C.A.D., tali enti non sono soggetti agli obblighi dell'art. 17 del C.A.D.

In tal senso anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1931/2021 con cui ha accolto l'appello presentato dalla Presidenza del Consiglio e l'Agid e riformato la sentenza del TAR Lazio n. 3025/2020: *"Nel merito, osserva la Sezione che le Casse e gli Enti previdenziali, in relazione alle loro funzioni istituzionali che trovano anche una rispondenza nell'art. 38 della Costituzione, pur non rientrando nella definizione di "Pubblica Amministrazione" dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (norma dettata con riferimento alla disciplina del pubblico impiego), sono attratti nella sfera dei soggetti che gestiscono un servizio di rilievo pubblicistico: chiari indici di ciò sono il potere di vigilanza ministeriale ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509 nonché la sottoposizione al controllo della Corte dei conti sulla gestione al fine di assicurarne la legalità e l'efficacia. Pertanto tali soggetti rientrano nell'art. 2 comma 2, lett. b) del CAD"*.

Ne deriva, quindi, che le Sue segnalazioni risultano non fondate, con conseguente archiviazione.

Cordiali saluti.

Massimo Macchia